

STUDIO TECNICO Ing. **GIUSEPPE INFUSINI**  
Castrovillari - c.da Feliceto, 10 - tel. 0981-27609

**OGGETTO:**

perizia di parte nella causa civile iscritta al  
N° 503/83 R.G.A.G. vertente fra Occhiuto Michele  
(attore) e Perri Maria ved. Ricchio ed altri  
(convenuti).

**COMMITTENTE:**

**PERRI MARIA ved. RICCHIO ed altri (convenuti)**

**IL PERITO**

Dott. Ing. **GIUSEPPE INFUSINI**

**ALL. N°**

scala

data

**RELAZIONE**

1



RELAZIONE DI PERIZIA DI PARTE

In data 21/07/1983 io sottoscritto ing. Giuseppe Infusini residente in Castrovillari (Cs), contrada Feliceto, 10, venivo nominato dall'avv. Giovanni Ferraiuolo perito di parte nella causa civile iscritta al n°503/83 R.G.A.G. del Tribunale di Cosenza, vertente tra Occhiuto Michele (attore) contro Perri Maria Carmela ved. Ricchio ed altri (convenuti) ed avente ad oggetto la "determinazione della linea di confine" fra le rispettive proprietà; l'avv. Ferraiuolo rappresenta e difende Perri Maria Carmela ved. Ricchio ed altri (convenuti).

Con raccomandata del 21/10/1983 il C.T.U. Geom/Giuseppe Posterivo, mi comunicava che avrebbe dato inizio alle operazioni peritali, affidategli in data 3/11/1983, alle ore 15,00 sul posto.

In tale data, infatti, veniva eseguito il primo sopralluogo, per come dal verbale redatto dallo stesso Geom. Posterivo ed allegato alla sua relazione.

Venivano eseguite delle sommarie misurazioni ed il C.T.U., rinviava il completamento delle operazioni per poter procedere ad ulteriori accertamenti presso l'U.T.E. di Cosenza.

Successivamente il C.T.U. eseguiva, a suo dire, altri sopralluoghi senza darne avviso alle parti nonostante

2

la specifica richiesta dell'avv. Ferrainolo, trascritta nel I° verbale di sopralluogo.

Pertanto, in base ai rilievi ed accertamenti eseguiti dal sottoscritto, sia sul posto che presso l'U.T.E. di Cosenza, in base allo studio del fascicolo processuale, ed in base allo studio della relazione presentata dal C.T.U. Geom. Posterivo, rassegno la seguente relazione di perizia di parte, redatta facendo proprii quesiti formulati dall'Ill.mo Signor Giudice Istruttore al C.T.U. stesso.

#### A) RISULTANZE CATASTALI

Presso l'U.T.E. di Cosenza, procedevo a visure e chiedevo copia di vari elaborati riguardanti i terreni <sup>interesi</sup> alla causa civile in atto.

In particolare accertavo quanto segue:

- con atto per Notaio Ripoli del 30/11/1960-rep.n°24398-fasc.n°1678-reg. a Cosenza il 13/12/1960-n°2271-mod. I-vol.226- i coniugi Longo Francesco e Imbrogno Carmela vendevano rispettivamente a:
  - Ricchio Domenico: appezzamento di terreno ubicato in Montalto Uffugo-C; da Petrozzo-foglio 36-partita di provenienza n°853 -part.105/b-sem.II-Ha 0.18.48; dopo la voltura la ~~partita~~ partita definitiva diventava la n°2861-foglio 36-particella definitiva 166-sem.II-Ha 0.17/35 (modificata dall'U.T.E. a seguito di verifica).

- Ricchio Luigi e Perri Maria Carmela (coniugi):

appezzamento di terreno ubicato in Montalto Uffugo C; da Petrozzo-foglio 36-partita di provenienza n°853 part.105/a-sem.II-Ha 0.18.48; dopo la voltura la partita definitiva diventava la n°2815-foglio 36-particella definitiva 167-sem.II-Ha X:0.17.35 (modificata dall'U.T.E. a seguito di verifica).

Il tipo di frazionamento originale, citato nell'atto, rilasciatomi dall'U.T.E. in copia conforme, viene allegato con il n°1; tale tipo, contraddistinto dal n°16/60, redatto dal Geometra De Rose e sottoscritto dalle parti, ossia sia da Ricchio Domenico che da Ricchio Luigi e dai venditori, evidenzia riferimenti precisi circa le dimensioni degli appezzamenti di terreno acquistati.

Successivamente, con atto per Notaio Nunzio Nappi dell'8/11/1982-repertorio n°5359-raccolta n°2805-trascritto a Cosenza il 26/12/1982-N°16347 R.G. n°46349 R.S., reg. a Cosenza il 22/11/1982 al n°10156

serie 1, Ricchio Domenico vendeva a:

- Occhiuto Michele: appezzamento di terreno ubicato in Montalto Uffugo-C.da Petrozzo-foglio 36-partita di provenienza 2816-part.166/a sem.II-Ha 0.11.75; dopo la voltura la particella assumeva il n°definitivo 166.

A Ricchio Domenico restava la particella residua di

4

terreno che dopo il frazionamento assumeva il n° definitivo 342-sem.II-Ha 0.05.60.

Rilevavo altresì quanto segue:

la partita 2.815, di proprietà di Perri Maria Carmela ed eredi di Ricchio Luigisubiva variazione per la costruzione di un fabbricato rurale così censito:

-particella n°167-sem.II-Ha 0.13.00 . . . .

- particella n°177-fabbricato rurale-Ha .0.04.35.

Quanto sopra risulta dall'allegato n°2 (estratto di mappa) rilasciatomi in copia dall'U.T.E. di Cosenza.

Il quadro complessivo delle particelle interessate e su descritte appare chiaro ed evidente dall'allegato 3(planimetria catastale).

OSSERVAZIONI SU:"DATI CATASTALI " E "PROVENIENZA"

FORNITI DAL C.T.U.

Il C.T.U. effettua una descrizione sommaria non precisa ed inadeguata sia dei "dati catastali" che della "provenienza" per cui non permette di seguire, cronologicamente, i vari passaggi di proprietà succedutisi nel tempo.Si evidenziano altresì errori nell'indicazione della particella 166-trascritta solo col n°66 (v.pag.3 consl.C.T.U.), inoltre il C.T.U. a pag.4 dice: atto registrato a Cosenza il 13/12/60 al n°271 invece che al N°2271.

Il CTU ancora, dopo aver eseguito le visure a cui fa



cerno, dichiara di averne verificato la corrispondenza sia sulla mappa che sul posto; sembra strana tale affermazione poichè il C.T.U. non ha affatto rilevato la variazione definitiva intervenuta nella particella 167 (v.tav.1 del CTU): tale variazione invero è evidenziata con la particella 167 e la particella nuova 177, sull'all.n°2.

I sommari accertamenti eseguiti dal C.T.U. ingenerano confusione e modificano lo stato reale dei luoghi; non si capisce inoltre come il C.T.U. abbia riportato sulle sue tav.1 e tav.2 nella part.167 dei fabbricati che non corrispondono affatto per dimensione, per forma e per posizione a quelli reali e che comunque non ricadono solo nella particella 167, ma anche nella particella 177.

#### B) DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il terreno di proprietà degli eredi di Ricchio Luigi è esattamente ubicato in località "petrozzo", agro del comune di Montalto Uffugo(Cs), e confina:

- ad EST con S.S. 19 delle Calabrie al Km 262+030 ( a circa Km 3 dallo svincolo della A/3/ -Montalto-Rose, sulla destra per chi è diretto verso Cosenza);
- a NORD c'è il terreno di proprietà del Sig.Occhiuto Michele con il residuo terreno di proprietà di Ricchio Domenico;

- a OVEST con il terreno di proprietà del Sig.Tenuta Pietro;

- a SUD con il terreno di proprietà del Sig.Perri Luigi.

Dalla S.S.19 delle Calabrie, sulla destra per chi è diretto verso Cosenza, inizia una stradella ubicata esattamente fra la proprietà degli eredi di Ricchio Luigi e la proprietà del Sig.Occhiuto Michele; tale stradella, perpendicolare alla S.S. 19, si sviluppa prevalentemente con andamento planimetrico in rettilineo ed in lieve salita; la larghezza media è di m.3,70 circa e la stessa all'innesto sulla SS 19 è di mt.6,10.

Tale stradella si presenta con il fondo ben abbreciato e ben compatto<sup>10</sup> tanto da consentire il transito anche a mezzi pesanti (vedi l'attività commerciale degli eredi di Ricchio Luigi).

Allo stato attuale, poichè sulla destra della S.S.19, nel tratto interessato, vi è un muro di sostegno dell'altezza media di cm70 circa, che delimita le proprietà a monte, si evidenzia che non vi sono altri accessi per la proprietà degli eredi di Ricchio Luigi e la proprietà del Sig.Occhiuto Michele. La stradella, dinanzi descritta, ha rappresentato la sola via d'accesso per entrambe le proprietà. Altresì si evidenzia che la restante proprietà del Sig.Ricchio Domeni-

7

co, allo stato è rimasta interclusa non avendo alcun  
accesso che la serva.

Nel tratto terminale della stradella suddescritta,  
sulla destra della stessa per chi la percorre in  
salita, vi è una quercia posta a circa mt. 0,80 dal  
ciglio della stessa. Percorrendo la suddetta stradella,  
in salita, sulla destra, nel terreno di proprietà  
del Sig. Occhiuto Michele, a mt. 7,00 circa dall'innesto  
della S.S. 19, vi è ubicato un fabbricato, adibito  
ad abitazione, costituito dal solo piano terra;  
sulla sinistra della stradella, nel terreno di proprietà  
degli eredi di Ricchio Luigi, a mt. 10 circa  
dall'innesto della S.S. 19, vi è ubicato un fabbricato,  
adibito ad abitazione, costituito da piano terra e  
primo piano; subito dopo, sempre sulla sinistra, a  
mt. 27 circa dall'innesto, vi è ubicato un ampio capannone  
industriale sede dell'attività commerciale degli eredi  
di Ricchio Luigi; infine, al termine della stradella e  
con fronte alla stessa, a mt. 50 circa dall'innesto,  
vi è ubicato altro capannone industriale utilizzato  
anch'esso a fini commerciali dagli eredi di Ricchio Luigi.

Per quanto attiene il fabbricato a due piani fuori  
terra, adibito ad abitazione, che sorge nella proprietà  
degli eredi di Ricchio Luigi, si evidenzia sullo

8

spigolo a nord-ovest l'esistenza di un corpo di fabbrica aggiunto, dell'altezza di mt.2,50 circa, utilizzato a centrale termica a servizio del fabbricato stesso. Si rileva infine sul prospetto nord del fabbricato suddetto, ossia sul prospetto prospiciente la strada, l'esistenza, al primo piano, di una struttura a sbalzo, a livello del solaio, utilizzata allo stato come balcone; a suo tempo, ossia fino all'anno 1978, vi era una scala a due rampe per consentire l'accesso al primo piano; successivamente all'anno 1978, a seguito di lavori di ristrutturazione del fabbricato principale, essendo l'accesso al primo piano stato creato dall'interno, la scala esterna veniva demolita, lasciando però la struttura a sbalzo, utilizzata a balcone per come dianzi precisato, e le strutture di fondazione, rimaste interrato.

Lo stato dei luoghi, per come su descritto, appare nettamente e chiaramente evidenziato dall'allegato n°4 (planimetria dei luoghi) e dall'allegato n°6 (rilievi fotografici).



9

OSSERVAZIONI SULLA "DESCRIZIONE DEI LUOGHI"

DATA DAL C.T.U.

Presa visione dell'elaborato redatto dal C.T.U., si evidenziano diverse lacune ed inesattezze, in ordine a tale argomento.

Un particolare:

a) dove il C.T.U. dice (v. pag. 5 rel. CTU): "...precisamente a circa Km 1 'dal nodo autostradale di Montalto-Rose...", in effetti i terreni interessati sono ubicati, per come detto, a circa Km 3 (e non 1) dallo svincolo dell'autostrada A/3 Montalto-Rose (definizione di nodo autostradale non appropriata);

b) dove il C.T.U. dice (v. pag. 6 rel. CTU): "...e percorrendo approssimativamente la linea di confine..." In effetti le linee di confine sono ben definite e si possono percorrere con precisione e la descrizione dei luoghi si può dare senza parlare di destra e di sinistra, ma ~~basata~~ di orientamento geografico (est nord, ecc.); inoltre in tale caso la linea di confine era quella ancora da determinare;

c) dove il C.T.U. dice (v. pag. 6 rel. CTU): "...sia a destra (eredi di Ricchio Luigi) che a sinistra (Occhiuto Michele avente causa da Ricchio Domenico) esistono...", a tal punto il C.T.U. incorre in un

grave errore poichè il terreno degli eredi di Ric-  
 chio Luigi non è ubicato a destra della stradella  
 bensì a sinistra, così come il terreno di Occhiuto  
 Michele non è ubicato a sinistra bensì a destra del-  
 stradella. Tale errore, crea confusione nella descri-  
 zione dei luoghi ed evidenza con quanta diligenza  
 sia stato espletato l'incarico ricevuto!

d) dove il C.T.U. dice: "...l'ubicazione dei fabbri-  
 cati di cui sopra ben rilevasi dai grafici alle-  
 gati ..." (vedi pag.6 rel.CTU);

Dai grafici redatti dal C.T.U. ossia la tav.1 (pla-  
 nimetria d'insieme) e la tav.2(particolare), si ri-  
 scontra che lo stesso non ha eseguito il rilievo  
 dello stato dei luoghi; infatti, i luoghi ed i fab-  
 bricati ivi ubicati sono ben diversi e rilevabili  
 in ogni momento per come risultanti dagli allegati  
 4(planimetria dei luoghi) e all.5 (planimetria par-  
 ticolareggiata) alla presente relazione.

e) dove il C.T.U dice: "...lo scrivente non ha potu-  
 to notare alcuna traccia relativamente alla predet-  
 ta scala..." (V. pag.7 rel.CTU);

Il CTU non ha eseguito o voluto eseguire gli oppor-  
 tuni e necessari rilievi ed accertamenti tecnici  
 intesi ad accertare la preesistenza del manufatto;  
 la traccia di tale opera, per come detto, oltre

44

che rilevabile ancora oggi mediante semplici ed elementari osservazioni, è visibile addirittura su una delle fotografie prodotte nell'all.6. Il C.T.U. non ha preso visione neanche della prova per testi già escusati e dalla quale risulta l'esistenza della scala.

f) dove il C.T.U. dice: "... la linea di confine fra le due proprietà è inesistente per la presenza di una stradella..." (v. pag.7 rel.C.T.U.)

Al punto b) il C.T.U dice che percorreva approssimativamente, la linea di confine, ora dice che la linea di confine è inesistente...! non si capisce che cosa egli abbia fatto esattamente e quale riferimento o pertinenza abbia "la linea di confine" con la descrizione dei luoghi, argomento del capitolo.

g) dove il C.T.U. dice: "Detta stradella si diparte dalla strada ~~stradale~~, (come tratteggiata nell'unito particolare tav.2)..."

Il C.T.U. nella tav.2 non ha tratteggiato la stradella nella sua interezza: infatti questa non ricade solo nella proprietà del Sig. Occhiuto Michele bensì ricade anche e prevalentemente nella proprietà degli eredi di Ricchio Luigi.

Non si capisce perchè il C.T.U. non abbia tracciato la stradella con entrambi i margini!

Per una più obiettiva visione dei luoghi vedasi la

12

stradella come risulta tratteggiata negli allegati n°4 e n°5 alla presente relazione già richiamati al punto d).

(v. pag.7 rel.CTU)

h) dove il C.T.U. dice: "l'accesso dalla strada

S.S.19, l'arga complessivamente mt.6,00 come rilevati dal particolare tav.2- per mt.2,60 interessa il fronte stradale della proprietà dell'attore.."

Il C.T.U. scrive mt.6,00 nella sua relazione e mt.

6,20 sul particolare tav.2. Tale incongruenza di da-

ti tecnici numerici è inammissibile perchè dovrebbe-

ro essere questi dati certi che un tecnico deve rile-

vare e trascrivere senza errori, di fini di giustizia.

A questo punto il C.T.U. giunge a delle conclusioni

gratuite e non motivate poichè individua la linea

di confine affermando <sup>che</sup> l'accesso della stradella "per

mt 2,60 interessa il fronte stradale della proprietà

dell'attore".

Sino al punto f) il C.T.U. diceva che la linea di

confine era inesistente: di colpo la individua e at-

tribuisce la proprietà del fronte stradale per ~~mt~~ 2,60

all'attore; ~~però~~ in effetti non ha ancora rilevato

con esattezza la linea di confine, in base ai criteri

ed ai documenti di cui al quesito n°1.

e) ACCERTAMENTO DELL'ESATTA LINEA DI CONFINE

In base ai rilievi eseguiti presso l'U.T.E. di Cosenza ed in base al tipo di frazionamento n°16/60 rilasciati dallo stesso ufficio, ho proceduto alla individuazione sul posto dell'esatta linea di confine fra le parti, 166 di proprietà del Sig. Occhiuto Michele (attore) e la part. 177 e 167 di proprietà degli eredi di Ricchio Luigi (convenuti).

Per le operazioni di rilievo sul posto veniva utilizzato idoneo strumento topografico per eliminare la possibilità di errori dovuti ad allineamenti eseguiti con mezzi diversi (paline, ecc.); sul terreno veniva individuato il punto A, rappresentato da un termine in pietra, infisso nel suolo (v. al. 1.5) costituente punto certo di confine fra le proprietà Eredi Ricchio Luigi, Perri Luigi e Tenuta Pietro; tale punto A veniva verificato mediante l'allineamento con il prolungamento dei confini delle particelle adiacenti.

Prolungando l'allineamento su cui veniva individuato il punto "A", in direzione EST, veniva posizionato e determinato il punto "D"; tale allineamento, che rappresenta la linea di confine SUD della proprietà degli eredi di Ricchio Luigi, passa esattamente sullo spigolo SUD-EST del loro attuale fabbricato di abitazione; ciò conferma la validità e l'esattezza

di tali operazioni preliminari:

Sulla scorta del tipo di frazionamento già citato (allegato n°1), sottoscritto a suo tempo dalle parti interessate, rilevavo le distanze intercorrenti fra i punti A e B del confine lato OVEST e pari a mt. 22,00 e fra i punti D e C del confine lato EST e pari a mt.25,60, per come chiaramente indicato sull'allegato n°5".

Il punto B, ricadente sullo stesso allineamento utilizzato per determinare il punto A, veniva quindi posizionato sul terreno, a mt.22,00 da A.

Il punto C, allo stesso modo, veniva posizionato sul terreno, a mt.25,60 da D sull'allineamento del confine EST costituito dal muro di sostegno delimitante la S.S.19 delle Calabrie.

Avendo così posizionato sul terreno il punto B ed il punto C, con i dati numerici certi (perchè accettati, confermati e sottoscritti a suo tempo dalle parti, con l'uso dello strumento topografico, eseguivo l'allineamento BC individuando l'esatta linea di confine ricercata.

Sull'allineamento di confine così determinata ricade esattamente la quercia citata dai testi escussi, con ciò confermando che tale quercia rappresentava e rappresenta un punto fisso sulla linea medesima oggetto di causa.

25

A questo punto procedevo al rilievo della stradella esistente riferendola alla linea di confine per come sopra determinata e riportata sul terreno.

Il risultato di tali operazioni è evidenziato sull'allegato 5, ove sono riportate le distanze di entrambi i margini della stradella dalla linea di confine fra le due proprietà. Sullo stesso allegato vi è riportato il calcolo analitico della superficie totale della stradella in uso comune, della superficie della stradella ricadente nella proprietà degli eredi di Ricchio Luigi e della superficie della stradella ricadente sulla proprietà di Occhiuto Michele.

I dati numerici delle superficie indicate possono così riassumersi:

- superficie totale della stradella in uso comune fra la proprietà degli eredi di Ricchio Luigi e la proprietà di Occhiuto Michele : mq. 125,50;

- superficie della stradella ricadente nella proprietà degli eredi di Ricchio Luigi: mq. 106,25

- superficie della stradella ricadente nella proprietà di Occhiuto Michele mq 19,25.

Si precisa infine che la lunghezza della stradella dall'innesto alla S.S. 19 fino al punto in cui vi è l'uso in comune è di complessivi mt. 32,00

OSSERVAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DELLA LINEA DI CONFINI E DELLA STRADELLA IN CAUSA DATA DAL C.T.U.

Anche in questo capitolo il C.T.U. continua ad essere evasivo, inesatto e poco chiaro non fornendo indicazioni utili e circostanziate circa le operazioni eseguite per rispondere ai quesiti postigli.

in particolare si fa rilevare ~~che~~ quanto segue:

a) dove il C.T.U. dice: (v. pag. 8 rel. C.T.U) "... accertare attraverso il controllo delle misure l'attendibilità del punto A".

Il C.T.U. non precisa di quali misure abbia verificato l'attendibilità poiché <sup>non</sup> fornisce dati numerici; l'eventuale verifica gli era possibile perchè lo stesso era in possesso del tipo di frazionamento originale/.

b) Dove il C.T.U. dice: (v. pag. 8 rel. C.T.U.) "... è rappresentato da un picchetto infisso nel suolo;"

Il C.T.U. non precisa se trattasi di picchetto trovato sul posto o se infisso da lui; non precisa altresì la natura del picchetto e non fornisce dati numerici riferiti a punti certi.

c) dove il C.T.U. dice: (v. pag. 8 rel. C.T.U.) "... modesta differenza di quota fra la giacitura dell'uno e dell'altro terreno..."

Tale circostanza non evidenzia il fine a cui lo stesso C.T.U. vuole riferirsi, forse che in tale "modesta



17

-differenza di quota " abbia identificato la

linea di confine?

d) dove il C.T.U. dice: "...è stata accertata con misure e controlli vari eseguiti..."(v.pag.8 rel.C.T.U.).

Il C.T.U. continua a <sup>non</sup> fornire dati numerici certi; evidentemente non ha eseguito misurazioni. Infatti, sulla tav.1 e 2 dallo stesso redatte si evidenzia la mancanza dei riferimenti a punti certi (esistenti sul tipo di frazionamento originale).

e) dove il C.T.U. dice: (v.pag.8 rel.C.T.U.) "...determinando in tal modo la linea di confine...".

Per quanto finora evidenziato e contestato nei punti precedenti, il C.T.U. non poteva assolutamente determinare la linea del confine in evasione dal quesito posto dal G.I.; tale linea di confine andava determinata seguendo criteri tecnici precisi con operazioni di campagna che il C.T.U. non ha eseguito! infatti non ne fa menzione.

f) dove il C.T.U. dice: (v.pag.8 rel.C.T.U) "...della stradella (riportata tratteggiata sull'unito particolare tav.2),..."

Il C.T.U. continua a parlare di stradella tratteggiata sulla tav.2. Come già precisato, sulla tav.2 del C.T.U. non vi è tratteggiata la stradella di cui lo stesso parla.

g) dove il C.T.U. dice: (v.pag.9 del C.T.U) "... ~~As-~~  
~~s~~ ~~As~~ insiste parzialmente sul terreno di proprietà  
di Occhiuto Michele..."

Il C.T.U. giunge così a una conclusione senza fornir-  
re i necessari chiarimenti; inoltre, essendo vizia-  
ta da errori grossolani la posizione della linea di  
confine (come dimostrato nei punti precedenti), è  
evidente di conseguenza, che il calcolo della super-  
ficie della stradella, ricadente sulla proprietà di  
Occhiuto Michele, è errato!

h) dove il C.T.U. dice: (v.pag.8 rel.CTU) "...la  
stradella è stata rappresentata a tratteggio e  
regolarmente quotata..."

Si ribadisce ancora la inesattezza e l'incompletezza  
delle operazioni eseguite dal C.T.U. e delle sue  
dichiarazioni! La stradella non è stata nè tracciata  
nè tratteggiata dal C.T.U. e non vi sono dimensioni,  
quote o altri dati numerici riferintisi alla posizio-  
ne planimetrica della stessa ed alle sue dimensioni;

i) dove il C.T.U. dice: (v.pag.9 del C.T.U.) "... è  
pari a mq 49,69 e può calcolarsi..."

Finalmente il C.T.U. fornisce dei dati numerici e cal-  
cola la superficie della stradella ricadente sul ter-  
reno di proprietà di Occhiuto Michele.

Al punto g) e precedenti sono stati evidenziati gli

19

gli errori di fatto e di sostanza commessi dal C.T.U. con la conseguenza che il calcono da lui eseguito è errato.

QUESITI POSTI DAL SIG.G.I.

L'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, conferendo l'incarico di C.T.U. al Geom. Posterivo Giuseppe, formulava i seguenti quesiti:

1) previa descrizione dello stato dei luoghi, accerti il C.T.U., sulla scorta degli atti di compravendita acquisiti, allegati al fascicolo dell'attore e dei convenuti, dei tipi di frazionamento ivi richiamati, delle planimetrie e risultanze catastali, l'esatta linea di confine fra il terreno di proprietà dell'attore, avente causa da Ricchio Domenico, e quello di proprietà dei convenuti, aventi causa da Ricchio Luigi.

2) Accerti, altresì se la strada esistente nel terreno dei convenuti occupa attualmente una striscia di terreno posta al di là del confine, di proprietà dell'attore e, prima, di proprietà del suo dante causa Ricchio Domenico.

3) Accerti, infine, ogni altro elemento utile ai fini della causa.

D) RISPOSTE AI QUESITI

1) In base agli accertamenti ed ai rilievi tecnici

eseguiti sul posto, con riferimento agli atti di compravendita, al tipo di frazionamento originale n°16/60, alle planimetrie e risultanze catastali, è stata determinata l'esatta linea di confine tra il terreno di proprietà Occhiuto Michele ed il terreno di proprietà degli eredi di Ricchio Luigi.

Tale linea, congiungente i punti B e C determinata con le operazioni topografiche dettagliatamente illustrate in precedenza, è stata riportata in rosso sull'allegato n°4.

Sull'allegato n°5 la stessa linea è individuata con misure riferite <sup>sia</sup> alla posizione della stradella che a quella dei fabbricati esistenti. In particolare sull'allegato 5 si evidenziano i riferimenti planimetrici a punti fissi e certi (spigoli di fabbricato muri di sostegno, ecc.) necessari per individuare con precisione ed in ogni momento gli elementi necessari a ricostruire sia la linea di confine che i margini della stradella.

2) Il calcolo analitico delle superfici della stradella è riportato sull'allegato n°5; si evidenzia quanto segue:

-superficie totale della stradella in uso comune fra la proprietà degli eredi di Ricchio Luigi e la proprietà di Occhiuto Michele: mq.125,50

- superficie della stradella ricadente nella  
proprietà degli eredi di Ricchio Luigi: . mq.106;25

- superficie della stradella ricadente nella proprie-  
tà di Occhiuto Michele (evidenziato in azzurro):

mq 19,25

Si ribadisce ancora che la lunghezza della stradella,  
dall'innesto alla S.S. 19 fino al punto in cui vi è  
l'uso comune è di complessivi mt 32,00.

3) Dallo stato dei luoghi si è accertato che, ancora  
oggi, la stradella costituisce l'unico accesso dal-  
la S.S.19 sia ai terreni di proprietà degli eredi di  
Ricchio Luigi che ai terreni di proprietà di Occhiuto  
Michele.

CONFERMAZIONE DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO IN DATA 11.11.1983

OSSERVAZIONI SULLE RISPOSTE AI QUESITI DATI DAL C.T.U

Il C.T.U., a conclusione del suo mandato, ha fornito  
al G.I., in base ai quesiti formulatigli, chiarimen-  
ti inesatti, incompleti ed a volte evasivi, confusi  
e viziati, anche per la mancata risposta al terzo que-  
sito, perchè tali sono risultati, per come dimostrato,  
i suoi accertamenti tecnici. Ciò posto, si rileva:

- a) dove il C.T.U dice (v.pag.rela.C.T.U) "... scaturi-  
te da accertamenti, calcoli e misurazioni..."

Per come dimostrato il C.T.U. ha eseguito accertamenti  
lacunosi, sommari ed inesatti, di certo non idonei

per risolvere nel modo appropriato il caso in esame;  
lo stesso C.T.U. ha eseguito misurazioni senza indicarne i dati numerici e senza riferire di tali operazioni nella sua relazione.

Ciò fa concludere che il C.T.U. non abbia misurato alcunchè, oppure che le misure prese non siano attinenti e pertinenti per la soluzione dei quesiti posti-gli.

b) dove il C.T.U. dice (v.pag.9 rel.C.T.U) "1° Risposta: sulla scorta ecc...":

Il C.T.U. indicò la linea di confine fra le due parti proprietà per come indicata sulla tav.1 della sua relazione. L'ubicazione di tale linea di confine, per come ampiamente dimostrato e chiarito nei precedenti capitoli, non è quella indicata dal C.T.U. ma quella risultante dagli all.n°4 e n°5 acclusi alla presente relazione; su tali allegati la linea di confine è esattamente ubicata con riferimenti numerici e punti fissi.

c) dove il C.T.U. dice: (v.pag.19 rel.C.T.U.) "2° risposta : la stradella esistente, ecc.; il C.T.U. incorre a questo punto in un controsenso in quanto il terreno di proprietà dell'uno non può ricadere nella proprietà dell'altro. Per quanto attiene la superficie della striscia di

23

stradella ricadante nel terreno di proprietà di Occhiuto Michele si ribadisce che essa è pari a mq 19,25 e non a mq.49,69 come indicato dal C.T.U. in base alle sue "considerazioni" dimostrate del tutto errate. Si rileva infine come il C.T.U. non dia alcuna risposta al terzo quesito formulatogli.

Ai fini di causa sarebbe stato utile, opportuno e forse determinante evidenziare quanto segue:

allo stato attuale, per come già precisato, la stradella per cui è causa costituisce l'unico accesso dalla S.S.19 sia ai terreni di proprietà degli eredi di Ricchio Luigi che ai terreni di proprietà di Occhiuto Michele. Tale stradella è in uso comune per una lunghezza complessiva di mt.32,00 dall'innesto alla S.S.19; per l'uso di tale stradella il Sig. Occhiuto Michele partecipa per una superficie pari a mq.19,25, mentre gli eredi di Ricchio Luigi partecipano per una superficie pari a mq.106,25 ossia per una superficie di oltre 5 volte maggiore.

Quanto sopra ad espletamento dell'incarico conferitomi.

CASTROVILLARI 30/04/1984 IL PERITO DI PARTE

(Ing. Giuseppe Infusini)